

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 31 luglio 1970)

INDICE

BONAZZI: Esclusione del comune di Faenza dai benefici previsti a favore di aziende agricole colpite da avversità atmosferiche (3464) (risp. NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 2168	FERRI: Per la sollecita definizione della vertenza dei dipendenti dell'UMA (3373) (risp. ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>)	Pag. 2174
CALEFFI: Atteggimento della direzione del personale del Ministero del turismo nei confronti di un candidato al concorso per la promozione a direttore di divisione (3366) (risp. LUPIS, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	2168	MURMURA: Sostituzione, da parte dell'Amministrazione dell'aeronautica, del personale militare preposto al servizio di assistenza al volo all'aeroporto di Ciampino con quello di due società private (3478) (risp. VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2174
CELIDONIO: Per l'insediamento in Abruzzo del quinto centro siderurgico italiano (3757) (risp. PICCOLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	2169	NALDINI: Sciopero degli studenti del corso CRACIS di Casnigo (Bergamo) per la mancata riassunzione di due insegnanti (2767) (risp. MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	2174
CIFARELLI: Per conoscere il motivo per cui non è stato autorizzato l'atterraggio a Ciampino di un aereo della « Capitol Airways » proveniente da Los Angeles (3737) (risp. VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2170	PELLICANO': Richiesta degli abitanti di Mosorrofa (Reggio Calabria) per la costruzione di una strada che colleghi la stazione con le contrade dell'Aspromonte (3491) (risp. TAVIANI, <i>Ministro senza portafoglio</i>)	2175
CORRIAS Efisio: Provvedimenti da adottare a favore del personale delle imposte dirette (3759) (risp. PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	2171	PREMOLI: Sulla Risoluzione n. 13/70 relativa alla delinquenza nascosta (3626) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2176
DINARO: Per il pagamento dell'integrazione di prezzo per la campagna 1968-69 agli olivicoltori di Reggio Calabria (2959) (risp. ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>)	2171	Sulla Risoluzione n. 1/70 relativa alla sorveglianza e all'aiuto post-penitenziario (3628) (risp. REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2177
FARNETI Ariella: Provvedimenti da adottare per evitare che le attività industriali del consorzio agrario di Forlì siano vendute a privati (2495) (risp. ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>)	2172	RIGHETTI: Perchè ai viaggiatori in transito nel tratto Roma-Falconara sia assicurato un più adeguato servizio di ristoro (3761) (risp. VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2179
		ROMANO: Per sapere se sia vero che un maestro assegnato al patronato scolastico di Giffoni Valle Piana svolga invece ser-	

- vizio di autista presso l'ispettore scolastico della prima circoscrizione di Salerno (3247) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) Pag. 2180
- TOMASSINI: In merito all'assunzione di un invalido civile disposta dal commissario prefettizio al comune di Aprilia (3387) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2180
- VERONESI: Circa la realizzazione di una centrale enologica per il collocamento al Nord dei vini prodotti in Sicilia (2452) (risp. ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 2182
- Per sapere se siano stati effettuati esperimenti relativi all'impiego di contatori elettronici per le autovetture in percorrenza nei centri urbani (3715) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2182
- VERONESI, BOSSO: In merito alla restituzione dell'imposta sui filati esportati (2642) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2183
- ZUGNO: Per lo snellimento della prassi relativa alla richiesta di prestiti per il potenziamento di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli (2218) (risp. ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*) 2184

BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 dell'11 dicembre 1969), riguardante la delimitazione delle zone in provincia di Ravenna nelle quali ricadono le aziende agricole che hanno riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire prontamente per quanto riguarda quelle zone agricole del comune di Faenza che dal suddetto decreto ministeriale sono state escluse, pur essendo state gravemente colpite da eccezionali grandinate verificatesi nei giorni 9 luglio e 9 settembre 1969.

L'interrogante chiede altresì che anche per dette zone si applichino i benefici previsti dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dal decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646. (int. scr. - 3464)

RISPOSTA. — Il comune di Faenza è stato effettivamente colpito dalle grandinate del 9 luglio e del 9 settembre 1969, che hanno interessato la zona sud del territorio comunale.

In occasione di tali eventi, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna ha eseguito minuziosi ed accurati rilevamenti circa la natura, l'entità e la dislocazione dei danni.

Una parte della zona colpita, che aveva subito i maggiori danni, è stata delimitata con il decreto ministeriale del 10 ottobre 1969, richiamato dalla signoria vostra onorevole, mentre la rimanente, e precisamente quella colpita dalla grandinata del 9 settembre, non ha potuto essere compresa tra quelle delimitate in quanto i danni rilevati non raggiungevano i limiti previsti dalla legge. Va rilevato che trattasi di una zona in gran parte collinare, con ridotta diffusione di colture arboree da frutto e che, alla epoca dell'evento, molti raccolti erano stati già effettuati.

Ciò non toglie che anche le aziende ricadenti nelle località non delimitate e che abbiano subito danni di tale entità da compromettere il bilancio economico aziendale, possano usufruire, facendone domanda all'ispettorato agrario, dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive integrazioni.

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*
NATALI

20 luglio 1970

CALEFFI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se risponde a verità:

che la Direzione generale del personale del suo Ministero ha comunicato ad uno dei cinque candidati al concorso speciale per la promozione a direttore di divisione, svoltosi nel dicembre 1969, l'impossibilità di ammetterlo alle prove scritte ove non avesse prodotto un certificato medico che lo dichiarasse guarito da una malattia in corso e non

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

31 LUGLIO 1970

avesse subito ripreso ad osservare il normale orario di ufficio;

che la stessa Direzione generale ha fatto tale comunicazione ai superiori gerarchici del candidato in questione, i quali (pur esprimendo il loro stupore al riguardo) ne hanno informato l'interessato;

che lo stesso candidato, presentatosi alla Direzione generale del personale per ottenere maggiori spiegazioni, ha da questa avuto piena conferma che non sarebbe stato ammesso all'esame senza il preventivo deposito di detto certificato, per cui fu, in conclusione, praticamente invitato a non presentarsi;

che tali comunicazioni vennero fatte dopo che il candidato, riconosciuto in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, era stato regolarmente ammesso alle prove scritte, e precisamente solo pochi giorni prima dello svolgimento di esse, il che tolse di fatto al candidato ogni possibilità di resistere alla singolare esclusione;

che il candidato stesso (astentosi dall'esame in ottemperanza al preciso ordine impartito dall'ufficio competente) ha invano richiesto al Ministro, fin dal 16 gennaio 1970, comunicazioni circa l'atto formale di esclusione.

In caso affermativo, si chiede di sapere se il Ministro ritenga ammissibile che, nel suo Dicastero, l'esclusione dai concorsi sia disposta ed attuata senza neppure informarne il capo dell'Amministrazione, ad arbitrio dell'ufficio del personale, anzichè mediante decreto motivato del Ministro stesso, come prescrive l'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quali accertamenti intenda disporre in ordine ai fatti esposti e quali provvedimenti adottare al fine di reintegrare il funzionario in questione nel suo diritto di sostenere l'esame. (int. scr. - 3366)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il dottor Giorgio Telmon, cui si riferiscono i fatti oggetto della interrogazione, ha prodotto formale ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato a que-

sta Amministrazione il 15 giugno ultimo scorso.

Si fa presente altresì che sono stati già avviati gli adempimenti per la istruttoria di rito della istanza, sulla quale, com'è noto, dovrà esprimere il parere il Consiglio di Stato in adunanza generale.

*Il Ministro del turismo
e dello spettacolo*

LUPIS

20 luglio 1970

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e della difesa ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per rinnovare ancora una volta l'appello a che l'Abruzzo, ove i recenti minisediamenti FIAT, deliberati dal CIPE, rispettivamente a Sulmona ed a Vasto, rappresentano una soluzione di tipo clientelare e, come tale, non adeguata alle esigenze occupazionali della regione, che è destinata ad alimentare tuttora il mercato di mano d'opera anche d'oltre oceano, sia prescelto per l'insediamento del quinto centro siderurgico nel Mezzogiorno, onde risolvere una volta per sempre il problema della grave depressione economica nella quale si dibatte da sempre.

Per essere, altresì, informato se non si è d'accordo sull'onesta richiesta dell'interrogante, anche in considerazione del fatto che l'Abruzzo, rispetto ad altre regioni, dispone di un'attrezzatura imponente, e precisamente il complesso della ex « Montecatini-Nobel », ubicato a Pratola Peligna, nei pressi di Sulmona, attualmente adibito quale deposito per missili e munizioni, per cui si chiede se non sia più socialmente ed economicamente doveroso ed intelligente utilizzarlo per finalità produttive in difesa di un territorio, quello abruzzese, sconvolto non più dalla furia di eventi bellici, bensì da un disimpegno veramente cronico della classe dirigente, che invece può e deve operare nello spirito di una programmazione

intesa ad eliminare gli squilibri tra il Nord ed il Sud, dando contenuto alla volontà politica meridionalistica, ma in un quadro organico, avulso da suggestioni elettoralistiche. (int. scr. - 3757)

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un Comitato consultivo costituito appositamente dall'IRI ha svolto un esame approfondito del mercato nazionale ed internazionale dei prodotti siderurgici e delle possibili alternative che si prospettano per le aziende FINSIDER, in ordine alla dimensione, alla ubicazione ed ai tempi di esecuzione degli impianti che dovranno essere realizzati, al fine di individuare le soluzioni economicamente più idonee.

I piani della siderurgia IRI, unitamente ai programmi nello stesso settore della Cogne e dell'EFIM, hanno formato oggetto di un documento sulle prospettive di sviluppo dell'industria siderurgica a partecipazione statale, documento che è stato inviato al Ministero del bilancio per l'esame e l'approvazione del CIPE ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.

Il problema concernente la realizzazione di un V Centro siderurgico e la sua localizzazione, rientra, pertanto, nell'ambito delle decisioni che saranno al momento opportuno adottate dal suddetto Comitato.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

21 luglio 1970

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se abbia notizia del fatto che l'aeroplano della « Capitol Airways » che doveva atterrare all'aeroporto di Ciampino per un volo *charter* ed il 16 giugno 1970, provenendo da Los Angeles (USA), non è stato autorizzato all'atterraggio, onde più di 100 passeggeri, in maggioranza italiani, sono stati trasportati a Spalato e di là sono venuti in Italia mediante autobus fino al porto di Zara e con nave fino ad Ancona.

L'interrogante chiede per quali ragioni il permesso di atterraggio a Ciampino è stato, nella specie, negato dalle autorità italiane e se non potesse essere considerata la situazione di grave disagio che veniva a prodursi in danno di tanti passeggeri, cittadini italiani o cittadini americani di origine italiana. (int. scr. - 3737)

RISPOSTA. — Premesso che dall'inizio dell'anno a tutt'oggi sono stati autorizzati alla società di navigazione aerea statunitense « Capitol International Airways » di Nashville (USA) settantadue voli *charter* sulle rotte del Nord Atlantico, va precisato che l'effettuazione di detto tipo di voli noleggiati è subordinato alla osservanza, da parte del vettore aereo così come del noleggiatore, delle norme fissate dalla « International Air Transport Association ».

La risoluzione 045 di quest'ultima, approvata dall'Italia anche nella più recente elaborazione adottata alla Conferenza di Caracas nel novembre-dicembre 1969, stabilisce le condizioni di massima per l'esercizio dei voli in parola.

È fondamentale al riguardo che il volo *charter* sia organizzato per conto di gruppi ad affinità precostituita, vale a dire composti di persone appartenenti da almeno sei mesi ad una stessa organizzazione (sodalizi, istituti di istruzione, enti ricreativi, culturali od assistenziali, clubs di varia natura che non abbiano come scopo preminente lo svolgimento di viaggi), e ciò per evitare che una indiscriminata offerta al pubblico possa convogliare su detti voli traffico naturalmente destinato ai servizi di linea.

Nel caso in questione, da documentazione acquisita, risultava che il noleggiatore del volo *charter* della società « Capitol » Los Angeles/Roma-Ciampino del 16 giugno scorso, ovvero la St. Anthony Society di Los Angeles, non si era attenuto a tali norme in quanto il suo agente di viaggio in Roma e cioè la « Tourist Romea » aveva praticamente aperto al pubblico in generale le relative prenotazioni individuali.

È evidente che l'Amministrazione, constatato quanto sopra, non poteva che negare alla « Capitol » l'esercizio del volo in parola.

Per quanto riguarda il contrattempo sofferto dai passeggeri, è da porre in evidenza che la obiettiva difficoltà di acquisire ineccepibili elementi di prova di eventuali irregolarità può talvolta comportare che le decisioni vengano notificate con relativamente breve preavviso rispetto alla data di effettuazione dei voli. Tuttavia, è costante preoccupazione dell'Amministrazione di evitare al massimo il verificarsi di inconvenienti di tale natura.

Si coglie l'occasione, infine, per informare che da parte italiana, in materia di concessione di diritti di traffico per voli noleggiati, viene seguito un indirizzo di ampia larghezza anche per l'influenza che tale specie di trasporto esercita nell'acquisizione delle correnti turistiche.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
VIGLIANESI

15 luglio 1970

CORRIAS Efisio. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ed in quale misura intende venire incontro alle richieste formulate dal personale delle imposte dirette il cui sindacato, nel congresso tenutosi a Napoli nel novembre 1969, ha ampiamente dibattuto i problemi di categoria e rappresentato le esigenze più importanti.

Detto personale, sceso in sciopero, determina, con l'assenza dall'ufficio, danni rilevanti all'erario e tale circostanza rende più urgente un intervento atto a venire incontro alle giuste rivendicazioni di un settore del pubblico impiego che si è sempre distinto per lo zelo e l'impegno posti nel suo lavoro. (int. scr. - 3759)

RISPOSTA. — Le questioni sottolineate dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione di cui sopra, hanno avuto soddisfacente avvio a soluzione con l'accordo del 2 aprile scorso, raggiunto tra questo Ministero e le organizzazioni sindacali di categoria.

In detta sede le parti in causa, opportunamente valutando la difficile situazione che si andava delineando nei riguardi delle entrate erariali e locali, nonchè nei confronti

della generalità dei cittadini, hanno infatti concordemente convenuto sulla necessità di ricercare un comune punto d'incontro, la cui determinazione ha reso possibile avviare a concreta soluzione i problemi controversi, di carattere sia economico che normativo.

In definitiva, per via del raggiunto accordo, racchiuso in un documento predisposto dall'Amministrazione e responsabilmente accettato dai rappresentanti del personale finanziario interessato, la vertenza ha potuto essere bonariamente composta, con la conseguente immediata sospensione dello stato di agitazione e la rapida ripresa del lavoro in tutti gli Uffici.

Il Ministro delle finanze
PRETI

22 luglio 1970

DINARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Rilevato lo stato di esasperazione dei produttori di olio d'oliva della provincia di Reggio Calabria, i quali hanno già effettuato nei giorni scorsi una prima manifestazione di sciopero di 24 ore per il mancato pagamento dell'integrazione di prezzo del prodotto relativo alla stagione olearia 1968-69;

considerato che la nuova campagna olearia, iniziata da circa due mesi, si presenta — specie per i produttori e gli imprenditori delle piccole e medie aziende — insostenibile dal punto di vista finanziario a causa della sospensione, in atto, dell'erogazione di crediti bancari nonchè dei numerosi pignoramenti ed atti di vendita conseguenti, da un lato, alle rilevanti spese di produzione e, dall'altro, al mancato impegno già assunto dal Governo di procedere al pagamento del prezzo di integrazione entro il 31 dicembre 1969,

si chiede di conoscere le ragioni delle gravi inadempienze denunciate ed i precisi intendimenti del Governo in materia.

Si chiede altresì di conoscere se risponde a verità che il Governo — tenuto conto di taluni abusi rilevati nelle denunce di produzione relative alla campagna olearia 1967-1968 e nei relativi pagamenti — intenda ridurre indiscriminatamente del 30 per cento

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

31 LUGLIO 1970

i pagamenti di integrazione, anzichè procedere all'integrale liquidazione, previ più precisi controlli dell'effettiva produzione delle olive e della resa in olio. (int. scr. - 2959)

RISPOSTA. — Il ritardo della liquidazione delle integrazioni comunitarie di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1968-69 nella provincia di Reggio Calabria è stato determinato, in gran parte, dalla necessità di provvedere alla regolarizzazione di domande incomplete o inesatte e da difficoltà di ordine organizzativo e finanziario, che sono state, via via, superate nel corso della campagna.

In particolare, è stato inviato in Calabria un funzionario del Ministero per coordinare l'attività degli uffici dell'Ente di sviluppo e dare impulso al lavoro di definizione delle domande.

È stato inoltre disposto che anche gli Ispettorati dell'alimentazione di Catanzaro e di Reggio Calabria provvedano direttamente alla istruttoria delle domande e alla liquidazione delle integrazioni.

Recentemente, poi, l'AIMA ha provveduto all'assegnazione della ulteriore somma di lire 3 miliardi a favore della provincia di Reggio Calabria, alla quale, pertanto, risultano finora assegnati fondi per complessive lire 12 miliardi.

Si segnala, comunque, che le norme emanate per la campagna 1969-70 con il decreto presidenziale 24 dicembre 1969, n. 1053, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1970, prevedono innovazioni atte a semplificare e snellire la procedura, al fine di agevolare specialmente i piccoli produttori.

Tali innovazioni sono applicabili anche alle domande della campagna 1968-69, ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del citato decreto presidenziale.

Per tali domande, infatti, gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione potranno:

pagare, per quantità di olio non superiori a 10 quintali, acconti pari al 70 per cento dell'importo corrispondente alla quantità di prodotto indicato nella domanda, purchè tale quantità non risulti superiore a quella desumibile dall'applicazione delle re-

se medie fissate dalle Commissioni provinciali;

corrispondere, per quantità superiori a 10 quintali, acconti non superiori al 40 per cento dell'anzidetto importo;

provvedere di ufficio alla regolarizzazione formale delle domande medesime, in relazione ad omissioni involontarie o errori materiali;

procedere alla sanatoria delle domande, per le quali non è stata presentata la denuncia di coltivazione, purchè dai dati esposti nelle domande stesse sia possibile desumere l'ubicazione del fondo e la consistenza produttiva dell'azienda.

Si ha motivo di ritenere che i provvedimenti sopra illustrati, unitamente al trasferimento di numeroso personale al competente Ispettorato dell'alimentazione, possano, in breve tempo, contribuire a normalizzare la situazione, consentendo un sollecito smaltimento del lavoro arretrato.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

ANTONIOZZI

22 luglio 1970

FARNETI Ariella. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per impedire che le attività industriali del Consorzio agrario di Forlì (macello avicolo, incubatoio e mangimificio), che danno lavoro a circa 150 dipendenti, siano vendute a privati da parte del dottor Antonio De Mattheis, commissario governativo al CAP.

Da lungo tempo si trascina la crisi del Consorzio agrario di Forlì; tuttavia l'interrogante ritiene che il suo superamento non può stare nella liquidazione di un patrimonio costituito in gran parte con il pubblico danno per gli ingenti finanziamenti statali, ai danni della collettività e dei lavoratori dipendenti, ma nell'allargamento della base sociale, accettando senza discriminazione le numerose domande di contadini che intendono diventare soci, nel ripristino della gestione democratica, in un ritorno alle ragioni per cui il consorzio fu costituito — difesa,

cioè, dei produttori agricoli dalle speculazioni monopolistiche — nell'istituzione, in via contingente, di una commissione consultiva, rappresentativa degli enti principalmente interessati al problema e di tutte le organizzazioni sindacali e di categoria, che operi a fianco del commissario, per avviare a soluzione la crisi del CAP nell'interesse della economia agricola e dei dipendenti. (int. scr. - 2495)

RISPOSTA. — Il Consorzio agrario provinciale di Forlì, a seguito soprattutto dei cospicui investimenti immobiliari effettuati negli anni decorsi, specie per la realizzazione e l'avviamento del complesso avicolo, versa in uno stato di disagio economico-finanziario, che potrebbe compromettere la sua stessa esistenza.

L'espletamento dell'attività d'istituto e di quella avicola diventa sempre più difficoltoso, principalmente a causa degli interessi passivi che gravano sull'esposizione finanziaria che il Consorzio ha nei confronti degli istituti finanziatori e che, per il 1969, può calcolarsi intorno ai 400 milioni di lire.

Tale gravame non è più sostenibile se si vuole salvare la parte del patrimonio contabile tuttora disponibile, specie a seguito degli impegni assunti per l'attività avicola.

I provvedimenti finora adottati dal commissario governativo per un radicale riordinamento dell'Ente, anche attraverso il cambio della direzione consortile, hanno già contribuito ad un miglioramento della situazione, specie per quanto concerne l'andamento aziendale, che presenta confortanti sintomi di ripresa.

È però necessaria l'adozione di provvedimenti di carattere straordinario, atti a determinare il ripristino di un adeguato equilibrio finanziario, mediante una notevole diminuzione della esposizione del Consorzio nei confronti degli istituti finanziari.

Tali provvedimenti comportano l'alienazione di una parte dell'attuale patrimonio immobiliare del Consorzio, sia per consentire la costruzione di nuovi complessi consortili più funzionali e moderni, che agevo-

lano lo svolgimento dell'attività d'istituto, sia per conseguire l'auspicato equilibrio finanziario.

I cespiti patrimoniali, di cui il commissario governativo ha proposto l'alienazione, consistono essenzialmente nel complesso avicolo, il quale è costituito dall'Azienda avicola pilota di Petrignone, dall'incubatoio della capacità di 100 mila pulcini alla settimana, e dal frigo-macello, che consente una lavorazione di 24 mila polli al giorno, nonché della residua area annessa.

Detto complesso è stato realizzato dal Consorzio tra il 1961 e il 1965, facendo ricorso, per la massima parte della spesa, al fido accordato dagli Istituti finanziatori per lo espletamento della gestione ordinaria.

Da tale forma di finanziamento hanno avuto origine le difficoltà finanziarie del Consorzio, che si sono aggravate, sia per le spese di avviamento, sia per i non favorevoli risultati conseguiti dalla particolare attività fino a tutto il 1968, anche per effetto di prolungate crisi che il settore ha attraversato negli ultimi anni.

D'altra parte, su una complessiva spesa di oltre lire 1.500 milioni, i contributi dello Stato in conto capitale sono stati di sole lire 92.677.000.

Attualmente, specie a seguito del riordinamento che è stato dato a tutta l'attività avicola esplicita dal Consorzio, sussistono i presupposti perchè l'attività stessa consegua risultati più favorevoli.

Peraltro, si rende indispensabile, come si è detto, procedere all'alienazione di tutto il complesso e, considerata l'importanza che quest'ultimo riveste per l'economia agricola della provincia di Forlì, si sta esaminando la possibilità che l'acquisto venga effettuato direttamente dallo Stato, a norma delle disposizioni sul Piano verde.

Nel frattempo, non è stata concessa alcuna autorizzazione al commissario governativo a procedere alla vendita del complesso a privati.

Per quanto concerne, poi, l'immissione di nuovi soci nella compagine sociale del Consorzio agrario di Forlì, si fa presente che l'immissione di nuovi soci, nell'attuale si-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

31 LUGLIO 1970

tuazione di disagio economico-finanziario del Consorzio, appare quanto meno prematura.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

ANTONIOZZI

22 luglio 1970

FERRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è al corrente della grave situazione nella quale si trovano i dipendenti dell'UMA, i quali da anni attendono l'approvazione del regolamento organico, tuttora all'esame del Ministero del tesoro;

se è al corrente, altresì, delle conseguenze determinatesi tra gli agricoltori, a causa della giusta agitazione intrapresa dai predetti dipendenti, e, in particolare, del fatto che gli agricoltori meccanizzati saranno presto costretti a rifornirsi di carburante presso i distributori normali, non potendo usufruire del previsto prezzo agevolato;

se intende adottare le opportune misure per soddisfare al più presto le legittime aspirazioni dei dipendenti dell'UMA e per attenuare i disagi provocati dalla loro agitazione, provvedendo, in particolare, alla proroga del termine di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, concernente la denuncia di fabbisogno del carburante da parte degli agricoltori meccanizzati, i quali, in quanto impossibilitati dallo sciopero a presentarla, incorrerebbero altrimenti nelle previste sanzioni. (int. scr. - 3373)

RISPOSTA. — Come è noto, nei giorni 8 e 9 aprile 1970, si sono tenute riunioni presso il Ministero del tesoro, con la partecipazione di rappresentanti di questo Ministero, nonché di quelli delle organizzazioni sindacali di categoria e dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (UMA) per la definizione del regolamento organico del personale dell'Ente stesso.

A seguito di tali riunioni, è stato raggiunto un accordo circa le rivendicazioni che potranno essere accolte in sede di approvazione del predetto regolamento, per cui le manifestazioni di sciopero sono state sospese.

Sulla base dell'accordo raggiunto, l'Ente provvederà ora a modificare il regolamento stesso, il cui testo dovrà poi essere sottoposto all'approvazione di questo Ministero e di quello del Tesoro.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

ANTONIOZZI

22 luglio 1970

MURMURA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Aeronautica a sostituire il personale militare preposto al servizio di assistenza al volo all'aeroporto di Ciampino con quello di due società private, e ciò con notevole aggravio di spese a carico dell'erario. (int. scr. - 3478)

RISPOSTA. — L'Ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo del Ministero della difesa che cura i servizi di assistenza al volo dislocati presso l'aeroporto di Ciampino non ha affidato a società private, nè lo potrebbe, i servizi stessi che continuano ad essere svolti dal proprio personale.

È stata solo appaltata invece, in base alle normali facoltà delle Pubbliche amministrazioni, la manutenzione di talune attrezzature ed impianti.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

VIGLIANESI

15 luglio 1970

NALDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello sciopero, in atto da tre settimane, proclamato dagli studenti del secondo anno del corso CRACIS di Casnigo (Bergamo), sciopero che trae origine dalla mancata riassunzione di due professori che insegnavano l'anno precedente nella scuola e che godevano di larga stima fra gli allievi.

Convinzione degli studenti è che, alla base della mancata conferma, stiano le posizioni politiche professate dai due insegnanti

ed il fatto che abbiano partecipato a tutti gli scioperi di categoria e, soprattutto, a scioperi di solidarietà con i lavoratori di aziende della Val Gandino, suscitando vivaci reazioni nell'ambiente padronale della zona. (int. scr. - 2767)

RISPOSTA. — Si precisa in via preliminare che, a norma dell'articolo 4, terzo comma, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dalla legge di ratifica 16 aprile 1953, n. 326, la nomina degli insegnanti, nei corsi organizzati da enti ed associazioni, come nel caso in esame, è disposta dal provveditore agli studi, su proposta degli enti organizzatori.

Avvalendosi di tale facoltà il comune di Casnigo ha effettuato le designazioni per la nomina degli insegnanti del corso CRACIS di secondo anno, che è stato istituito in proseguimento del corso di prima classe, già funzionante l'anno 1968-69.

Il comune stesso nel procedere alle proposte di nomina ha ritenuto di non poter confermare, per il corso del secondo anno, la sola nomina del signor Lanfranchi Ermanno, peraltro non in possesso di laurea (risulta studente fuori corso del 3° anno di matematica), ed ha proposto, in sua sostituzione, il signor Lanza Rosario, iscritto al 4° anno della facoltà di ingegneria.

L'ente organizzatore ha precisato che la sostituzione è stata motivata dal fatto che, mentre il Lanfranchi risultava impiegato, dal 28 agosto 1969 presso la ditta « Plastica Zingonia » di Zingonia (Bergamo), il Lanza, all'epoca dell'istituzione del corso, era disoccupato.

In effetti, la decisione adottata è conforme alle vigenti disposizioni legislative. L'articolo 4 della citata legge n. 326 dispone, infatti, che le nomine nella scuola popolare possono essere conferite a persone che, oltre ad essere in possesso degli altri requisiti prescritti, « non abbiano altra occupazione retribuita ».

E dalle informazioni assunte non risulta che la mancata conferma del suddetto insegnante sia stata causata da motivi diversi da quello precedentemente indicato.

Ciò appare anche comprovato dal fatto che a seguito di successiva assegnazione al suddetto comune di un altro corso CRACIS di prima classe, l'ente organizzatore ha proposto per la nomina il signor Lanfranchi.

Tuttavia, non essendo stato raggiunto il numero minimo di 10 alunni prescritto dall'articolo 5 della citata legge n. 326, l'assegnazione è stata successivamente revocata dal provveditore agli studi ed il corso sospeso a decorrere dal 6 novembre 1969.

Si ha motivo di ritenere che lo sciopero degli alunni della seconda classe CRACIS di Casnigo sia stato motivato, soltanto, dalla mancata conferma del professor Lanfranchi; infatti l'altro insegnante che prestava servizio nella I classe, nell'anno 1968-69, professor Natale Bonandrini, era stato regolarmente confermato e solo per le sue dimissioni non ha fatto più parte del personale insegnante del secondo corso. Conseguentemente le 5 ore di italiano sono state conferite al professor Imberti Giuseppe, già incaricato per l'insegnamento di storia e geografia.

Il Ministro della pubblica istruzione

MISASI

7 luglio 1970

PELLICANO'. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'annosa agitazione e della tormentosa attesa degli abitanti della frazione di Mosorrofa, in comune di Reggio Calabria, i quali chiedono la costruzione di una strada che colleghi, attraverso le contrade di Limma e Ulis, i campi aspromontani. La popolazione, stanca di aspettare e delusa nelle sue legittime richieste, ha costruito, grazie ad una sottoscrizione, un tracciato che consente, anche se in modo poco agevole, le comunicazioni.

La costruzione della strada, tanto indispensabile alle popolazioni interessate, valorizzerebbe, inoltre, tutte le campagne circostanti e, soprattutto, i fertili campi di Aspromonte e collegherebbe, infine, Mosorrofa con

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

31 LUGLIO 1970

la strada che dai campi immette nella statale Bagaladi-Gambarie. (int. scr. - 3491)

RISPOSTA. — La realizzazione della strada da Mosorrofa-Monte Ulis (Reggio Calabria) risulta compresa nelle proposte che il Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte ha inviato alla Cassa per il Mezzogiorno nel quadro del programma 1971-75 dipendente dalla legge speciale Calabria 28 marzo 1968, n. 437.

Al momento, peraltro, non si può dare alcuna assicurazione circa l'accoglimento della richiesta, in quanto dette proposte dovranno essere vagliate dalla Cassa d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della citata legge; e ciò al fine di valutare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie settoriali, quali delle opere segnalate potranno trovare posto nel menzionato programma.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

20 luglio 1970

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 13, relativa alla delinquenza nascosta, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 13 aprile 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3626)

RISPOSTA. — Con la interrogazione si chiede di conoscere quali iniziative e quali provvedimenti il Ministero di grazia e giustizia intenda adottare per adempiere all'obbligo internazionale derivante dalla Risoluzione (70) 13 dei delegati dei Ministri al Consiglio d'Europa sulla delinquenza nascosta.

Con la citata Risoluzione si raccomanda agli Stati membri di prendere le misure necessarie per l'esame di tale delinquenza e di collaborare, nel quadro del Consiglio d'Europa, per una migliore organizzazione ed un più efficiente coordinamento di questi studi.

Al riguardo, si assicura che questo Ministero è pienamente cosciente dell'importanza del problema ed è, anzi, vivamente interessato ad esso.

La questione del « numero oscuro » nella criminalità e, cioè, delle manifestazioni delittuose che sfuggono all'accertamento di polizia e giudiziario e, pertanto, alla rilevazione statistica, è sempre considerata di grande interesse ed attualità da parte degli studiosi e degli esperti che si occupano della prevenzione e del trattamento della criminalità.

Questo tema negli ultimi anni è stato oggetto di particolare approfondimento di ricerca e gli organismi internazionali che operano nel settore della difesa sociale ed in particolare la sezione di difesa sociale delle Nazioni Unite ed il comitato per i problemi criminali del Consiglio d'Europa si sono fatti portavoce del vivo interesse ovunque manifestatosi al riguardo ed hanno curato e suscitato numerose iniziative intese ad approfondire le conoscenze in materia, anche al fine di individuare le più rispondenti soluzioni legislative per far fronte al fenomeno.

Il Consiglio d'Europa ha dedicato all'argomento una delle riunioni annuali dei direttori degli istituti di ricerca. È proprio da questa riunione che è scaturita l'iniziativa che ha determinato la citata Risoluzione (70) 13 adottata dai delegati dei Ministri il 13 aprile 1970.

La partecipazione degli esperti italiani, appartenenti al Ministero di grazia e giustizia, alla detta riunione è stata particolarmente attiva e ad essi è dovuta la puntualizzazione di alcuni fra i problemi più rilevanti che ineriscono al tema.

Per quanto riguarda l'invito a condurre ricerche in proposito, deve osservarsi preliminarmente che in questo settore l'attività è stata intensissima da parte di gruppi di ricercatori di vari Paesi.

Le prime ricerche sono state condotte con il metodo delle inchieste (sulla base di questionari o di colloqui liberi) con persone, rappresentanti campioni statisticamente validi, opportunamente stratificati, alle quali veniva sostanzialmente richiesto se e quante volte avessero commesso reati rimasti

« oscuri ». Questo metodo è stato in seguito sottoposto a numerose fondate critiche, che hanno condotto, alfine, gli ambienti scientifici a sconsigliarne l'applicazione per la contestata sua inidoneità rispetto al fine.

Si è passati, così, ad un diverso approccio metodologico con l'impiego di strumenti di inchiesta rivolti a valutare la consistenza del fenomeno attraverso un'indagine sulla « vittimizzazione » (*victimization*).

In sintesi si è trattato di richiedere ad individui, opportunamente campionati, se e quante volte essi fossero stati vittime di reati rimasti « oscuri ».

Anche questo metodo ha suscitato critiche consistenti, che hanno indotto ad organizzare le ricerche con metodologia plurima e cioè impiegando i due sistemi suddetti con l'aggiunta, a volte, di « stime informate » (*informed guesses*) da parte di persone operanti professionalmente nei settori della giustizia penale.

L'affinamento delle procedure di ricerca non è, tuttavia, allo stato, pervenuto al punto da far disporre di strumenti di sicura efficacia.

Deve, però, sottolinearsi che numerose attività di ricerca dirette a fornire elementi per una più larga ed efficiente partecipazione del pubblico all'opera della giustizia, per l'accrescimento dell'efficienza delle funzioni di polizia, di quelle giudiziarie e dell'esecuzione penitenziaria contribuiscono indirettamente a ridurre il « numero oscuro », congiuntamente a tutti gli altri interventi sociali intesi a favorire il progresso civile del Paese.

Si fa presente, infine, che questo Ministero collabora strettamente con il Comitato per i problemi criminali del Consiglio d'Europa, segue con attenzione gli studi, le ricerche e le iniziative anche in questa particolare materia e costantemente tiene presente l'incidenza del fenomeno in questione nell'espletamento delle proprie attività.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

17 luglio 1970

PREMOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. (70) 1, relativa all'organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, d'assistenza e di aiuto post-penitenziario per le persone condannate o poste in libertà condizionata, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 26 gennaio 1970 — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivante da detta Risoluzione. (int. scr. - 3628)

RISPOSTA. — Premesso che questo Ministero ha prestato la propria adesione allo schema di disegno di legge di ratifica della convenzione europea n. 51 per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si fa presente quanto appreso riguardo al particolare contenuto della interrogazione.

La Risoluzione (70) 1 approvata il 26 gennaio 1970 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, segnalata nella interrogazione medesima, reca il titolo : « Organizzazione pratica delle misure di sorveglianza, d'assistenza e di aiuto post-penitenziario per le persone condannate o liberate condizionalmente », ed ha un contenuto che interessa due distinti settori non confondibili seppure possano essere caratterizzati, nella loro attuazione, da elementi affini.

Il primo è quello dei cosiddetti sostitutivi penali, espressione con cui sogliono designarsi le misure che vengono applicate in luogo di pene detentive di breve durata, in considerazione delle condizioni personali del soggetto, il quale non presenta un così alto grado di disadattamento sociale da rendere indispensabile ch'egli venga esposto alle gravi conseguenze della sanzione penale. La tendenza a caldeggiare il ricorso a tali sostitutivi è giustificata altresì dal rilievo che le pene brevi, per l'esiguità stessa del tempo a disposizione degli operatori preposti, negli stabilimenti di pena, ai trattamenti rieducativi, presentano scarsa probabilità di raggiungere lo scopo del recupero sociale dell'individuo. In questo campo, come è no-

to, il nostro ordinamento conosce i due istituti della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

L'altro settore di cui si occupa la Risoluzione concerne le misure che determinano un'anticipata cessazione del trattamento in internato e di cui offre un esempio, nel nostro ordinamento, la liberazione condizionale.

Per quanto riguarda il campo dei sostitutivi penali, giova ricordare che, in armonia con lo spirito della Risoluzione europea, notevoli modificazioni sono già state apportate alla disciplina della sospensione condizionale della pena, quale prevista dal codice penale, con la legge 24 aprile 1962, n. 191, nell'intento di estendere l'ambito di applicazione del beneficio. Un ulteriore notevole passo in tal senso si è inteso con il disegno di legge di riforma del codice penale, presentato dal Governo al Senato della Repubblica (atto n. 351) il 19 novembre 1968. Oltre ad elevare i limiti delle pene pecuniarie, sole o congiunte alle detentive, delle quali può sospendersi l'esecuzione, il provvedimento estende le deroghe, già introdotte dalla legge del 1962, al principio secondo cui il beneficio non può concedersi che una sola volta e restringe conseguentemente anche i casi di revoca. Esso prevede, inoltre, una speciale disciplina nei confronti dei giovani adulti, e cioè dei soggetti di età compresa fra i 18 ed i 21 anni di età, che vengono in tal modo ad inserirsi tra le due categorie tradizionali, degli adulti e dei minorenni (articoli 42-44).

Importantissime innovazioni sono previste dal disegno di legge anche in materia di perdono giudiziale: il beneficio, tradizionalmente riservato ai minorenni, viene esteso, entro determinati limiti, agli adulti (articolo 45).

Deve segnalarsi, inoltre, la previsione di un nuovo tipo di sostitutivo penale: ed invero, in caso di conversione di pene pecuniarie, l'esecuzione della corrispondente pena detentiva può essere sostituita, ad istanza dell'interessato, da prestazioni di lavoro in favore dello Stato o degli enti locali (articolo 37).

Quanto alla liberazione condizionale, modificazioni in senso estensivo del campo di applicazione dell'istituto sono già state ap-

portate, soprattutto con la legge 25 novembre 1962, n. 1634, la quale, tra l'altro, ha ammesso anche i condannati all'ergastolo a fruire del beneficio, in aderenza con l'opportunità prospettata nel punto 2, lettera *b*) della Risoluzione. Ciò non di meno, il citato disegno di legge di riforma del codice penale prevede, in favore dei minori degli anni 21, un ulteriore ampliamento della possibilità di fruire del beneficio, che essi potranno ottenere anche in caso di pena residua superiore ai 5 anni, purchè inferiore ai 10 (articolo 47).

Deve aggiungersi che il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, presentato per la prima volta al Parlamento sin dal 1960 ed attualmente all'esame del Senato in un testo opportunamente rielaborato (atto n. 285), non soltanto contiene perfezionamenti in merito agli accertamenti richiesti per la concessione della liberazione condizionale, ma prevede un nuovo istituto che può collocarsi su di un piano analogo, in quanto rivolto anch'esso a far cessare il trattamento in internato prima della scadenza della pena: la liberazione anticipata (articolo 66), che consente un abbuono fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Lo stesso disegno di legge introduce, poi, due nuovi istituti intesi a modificare le modalità di esecuzione della pena nel periodo finale, sì da costituire una sorte di ponte verso la libertà, nello spirito delle esigenze prospettate dalla Risoluzione europea (punto 2, lettera *e*): la semilibertà, consistente nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dallo stabilimento di pena per partecipare ad attività lavorative o di istruzione (articolo 63) e le licenze (articolo 64), finora previste soltanto nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza detentive.

L'unico profilo in ordine al quale può ravvisarsi una certa carenza del nostro ordinamento rispetto ai termini della citata Risoluzione del Consiglio d'Europa, deriva dalla mancanza di forme di vero e proprio trattamento in libertà, per quanto attiene ai soggetti adulti. Costoro, sia nel caso di applicazione dei sostitutivi penali, sia nel caso di liberazione condizionale, non vengono se-

guiti, sino ad oggi e a differenza di quanto si verifica per i minorenni, da personale del servizio sociale o comunque da organi specializzati nel trattamento rieducativo. Vero è che nei confronti dei liberati condizionalmente si esplica, con lodevole impegno e fervore di iniziative, l'attività dei Consigli di patronato e degli enti, anche di carattere privato, cui è devoluta l'assistenza post-penitenziaria: ma tale attività, che nella terminologia della Risoluzione si identifica con l'espressione « aiuto post-penitenziario » non può confondersi con l'attività di trattamento, finalizzata agli stessi scopi rieducativi che si perseguono durante la permanenza del soggetto negli istituti di pena. Il nostro sistema, in altri termini, per quanto concerne gli individui condannati o liberati condizionalmente fa precipuo affidamento sulle doti di recupero dell'individuo, senza apprestargli il sussidio di interventi attuati da personale qualificato.

È noto che in altri ordinamenti, ad esempio in quello francese, accanto al « sursis simple », equivalente alla nostra condizionale, è previsto il « sursis avec mise à l'épreuve » e che, nei Paesi anglosassoni, ampia diffusione ha l'istituto del « probation », che prevede l'affidamento del soggetto a personale specializzato nel trattamento in libertà. Ma, anche a questo riguardo, può rilevarsi che il Governo ha già predisposto le indispensabili premesse che consentiranno, per l'avvenire, una soddisfacente soluzione del problema.

Ed invero, il citato disegno di legge sull'ordinamento penitenziario prevede l'istituzione dei ruoli di due nuove categorie di operatori penitenziari, gli educatori e gli assistenti sociali per adulti. È soprattutto su quest'ultima categoria di personale che può farsi affidamento per l'organizzazione di vere e proprie forme di trattamento in libertà. Ed in tale senso è appunto orientato il provvedimento di riforma, il quale prevede all'articolo 69 una importantissima innovazione in materia di esecuzione della libertà vigilata, misura di sicurezza che, come è noto, si accompagna obbligatoriamente alla liberazione condizionale in forza dell'articolo 230 n. 2 del codice penale. In forza di

tale modificazione, i liberi vigilati, ferma restando la vigilanza esercitata nei loro confronti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, verranno affidati dal giudice di sorveglianza « al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero ». La libertà vigilata si trasformerà, pertanto, in istituto rieducativo, caratterizzato da un trattamento analogo a quello che si svolge negli stabilimenti di pena, seppure condotto con diversa metodologia.

Emerge, da quanto precede, che il Governo italiano segue attentamente le iniziative intraprese nell'ambito del Consiglio d'Europa, dirette allo scopo di restringere il campo di applicazione della pena, riportandolo entro limiti di stretta indispensabilità.

È in questo stesso spirito, del resto, che il nostro Paese ha approvato la legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione, in forza della quale numerose contravvenzioni sono state convertite in infrazioni amministrative: l'esempio offerto dall'Italia con il suddetto provvedimento ha riscosso approvazioni e consensi in seno alla citata organizzazione internazionale.

Il Ministro di grazia e giustizia

REALE

17 luglio 1970

RIGHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga opportuno un sollecito ed efficace intervento dell'Amministrazione ferroviaria, allo scopo di assicurare un più assiduo ed adeguato servizio di rifornimento ai viaggiatori in transito da parte dei gestori dei bar-buffet delle stazioni esistenti nella tratta Roma-Falconara, e se, considerato che anche su altre linee della rete ferroviaria italiana si lamenta lo stesso inconveniente, non consideri necessario disporre l'istituzione di adeguati servizi di ristoro su un maggior numero di treni di lungo percorso. (int. scr. - 3761)

RISPOSTA. — Anche sulla linea Roma-Falconara il servizio di vendita di bevande e di generi di conforto ai viaggiatori durante la

sosta dei treni nelle stazioni viene espletato, per l'intero anno, dai concessionari dei caffè-ristoratori, naturalmente in relazione alla frequentazione dei treni, all'importanza delle stazioni.

Peraltro, a causa dell'affluenza straordinaria di viaggiatori ed anche in rapporto alle brevissime soste dei convogli nelle stazioni, può talvolta accadere che gli addetti a tale servizio non siano in grado di soddisfare totalmente le richieste.

Ad ovviare, per quanto possibile, a tale inconveniente, si è già disposto, in concomitanza con la stagione estiva, affinché siano intensificati in tutta la rete, specialmente nei periodi di punta, i servizi di carrelli ai treni sia come personale sia come quantità e varietà di prodotti.

Per quanto concerne la ristorazione sui treni, si informa che in passato tale servizio si effettuava su tutti i treni rapidi e su alcuni direttissimi della linea Roma-Falconara senza che esso incontrasse il favore del pubblico, tanto che nel 1966 si rese necessario procedere alla sua soppressione.

Da un recente riesame della situazione, condotto in vista di un eventuale ripristino del servizio, non sono purtroppo emersi elementi validi per giustificare un provvedimento in tal senso.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*
VIGLIANESI

18 luglio 1970

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda al vero l'informazione secondo la quale, in evidente violazione delle norme di legge, un maestro elementare, in assegnazione alle attività del patronato scolastico del comune di Giffoni Valle Piana, sia invece in servizio continuativo di autista dell'ispettore scolastico della prima circoscrizione di Salerno. (int. scr. - 3247).

RISPOSTA. — Si fa presente che il maestro Forte Luigi, ex segretario dell'Ispettorato scolastico di Salerno è stato assegnato, ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, al Patronato scolastico di Giffoni Valle Pia-

na per attività di istituto riferita alla zona di Giffoni Valle Piana, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, S. Mango Piemonte e S. Cipriano Picentino. Nei giorni liberi dalle proprie normali occupazioni, il predetto insegnante, invece di restare a disposizione della Direzione didattica di Giffoni Valle Piana, che non avrebbe come utilizzarlo, presta la sua opera presso la Segreteria dello Ispettorato che dispone di un solo segretario ed ha costantemente bisogno di aiuto per la notevole mole di lavoro; infatti, fanno capo al predetto ufficio oltre 900 maestri di ruolo, più 500 insegnanti non di ruolo e circa 300 maestre di scuola materna.

Si precisa infine che solo in pochi casi del tutto eccezionali e per motivi di urgenza e per servizio il citato maestro ha prestato la propria collaborazione all'ispettore scolastico espletando compiti non rientranti nelle sue funzioni istituzionali.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

7 luglio 1970

TOMASSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritiene legittimo l'operato del commissario prefettizio al comune di Aprilia, il quale, con deliberazione n. 167 del 26 marzo 1970, ha disposto l'assunzione per chiamata di un invalido civile di guerra al posto di applicato, mentre presso quel comune vi sono impiegati avventizi in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge 24 giugno 1964, n. 538, che equipara i profughi della Tunisia agli invalidi e mutilati, ai fini dell'assunzione obbligatoria.

Il provvedimento adottato dal commissario prefettizio ha suscitato stupore e malcontento nella categoria degli impiegati interessati, i quali hanno ravvisato in esso un atto di discriminazione a favore di un esponente del partito democristiano, in violazione non soltanto del diritto degli impiegati, soggettivamente nella stessa condizione di quello assunto, ma anche delle disposizioni di carattere amministrativo secondo le quali è vietata la sistemazione in ruolo dei dipendenti avventizi assunti prima del 1966.

L'interrogante chiede, quindi, di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda

adottare in ordine alla predetta deliberazione. (int. scr. - 3387)

RISPOSTA. — L'assunzione per chiamata al posto di applicato del comune di Aprilia — vacante in organico — dell'invalido civile di guerra Fiorini Franco è stata disposta dal commissario prefettizio con atto deliberativo n. 167 in data 26 marzo 1970 su segnalazione della direzione provinciale dell'ONIG di Latina n. 672/655/10 del 28 gennaio 1970, successivamente confermata con n. 2234/655/10 del 23 marzo 1970.

Il provvedimento è stato adottato dal commissario allo scopo di definire con l'Opera nazionale invalidi di guerra una lunga vertenza che risale al 1966, a causa della mancata assunzione delle unità di personale invalido a cui il comune era tenuto per legge, e che l'ONIG aveva insistentemente sollecitato. Proprio per tale inadempimento, l'ONIG aveva prodotto, in data 12 novembre 1966, ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso un bando di concorso pubblico per la copertura di 3 posti di vigile urbano, ricorso che è tuttora pendente, non avendolo l'ONIG ritirato neppure dopo che nel 1968 lo stesso comune aveva parzialmente accolto la richiesta assumendo un invalido di guerra quale bidello.

È da osservare, ancora, che il comune si trovava in difetto quanto alla copertura dei posti spettanti a varie categorie di aventi diritto e che, più particolarmente, nella categoria del personale esecutivo non era stato assunto alcun invalido di guerra, nè militare nè civile, mentre erano stati assunti per chiamata sia un profugo che un invalido civile.

La posizione di eventuali appartenenti ad altre categorie, aventi titolo al collocamento obbligatorio a norma di legge, sia pure come dipendenti avventizi del comune, non poteva ritenersi pregiudicata dall'assunzione del Fiorini, sia perchè, in primo luogo, il comune non aveva assunto — come già precisato — alcun invalido di guerra, militare o civile, nel personale esecutivo, sia, poi, perchè con l'imminente ampliamento dei posti in organico, le aspettative di tutte le categorie beneficiarie sarebbero state pienamente soddisfatte.

Quanto all'accenno ad impiegati avventizi in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla legge 24 giugno 1964, n. 538, che equipara i profughi della Tunisia agli invalidi e mutilati ai fini dell'assunzione obbligatoria è da ritenere che esso si riferisca, più particolarmente, all'impiegato non di ruolo signor Giuseppe Valenza, profugo, appunto, dalla Tunisia, in servizio alle dipendenze del comune, quale applicato, da alcuni anni, con deliberazione di assunzione, rinnovata di tre mesi in tre mesi.

In proposito si osserva che, mentre il comune — come si è detto — non aveva alcun invalido di guerra tra gli impiegati della carriera esecutiva, aveva già un profugo (il signor Antonio Russini), assunto per chiamata quale scrivano dattilografo.

È appena il caso di ricordare, poi, che l'articolo 1, secondo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, pur equiparando la categoria dei profughi a quella degli invalidi di guerra, sancisce, comunque, la precedenza di questi ultimi rispetto ai profughi.

Quanto alla posizione personale del dipendente non di ruolo Valenza, inoltre, è ancora da sottolineare che egli comunque non avrebbe potuto essere direttamente assunto nella qualifica di applicato, al posto vacante in questione, in quanto non ha mai dimostrato di essere in possesso del titolo di studio prescritto (diploma di licenza della scuola media). Il medesimo, infatti, risulta in possesso di un « brevet d'études du premier cycle du second degré », conseguito presso le scuole secondarie di Tunisi titolo che, giusta le risultanze degli atti del comune, come precisato dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3439/22.2 del 10 maggio 1969, non avrebbe valore in Italia non esistendo accordi particolari con lo Stato in questione.

Nessuna violazione di norme si ravvisa, pertanto, nell'operato dell'amministrazione comunale di Aprilia in ordine al provvedimento in questione, al quale, comunque, il commissario non aveva dato corso, in attesa della rinuncia espressa da parte dell'ONIG al citato ricorso straordinario al Capo dello Stato. Detta rinuncia è stata infine notificata al comune il 30 giugno scorso.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

31 LUGLIO 1970

Si ha, pertanto, ragione di ritenere, alla luce delle considerazioni sopraesposte, che l'amministrazione comunale di Aprilia, risolta la citata vertenza con l'ONIG, darà corso, quanto prima, alla deliberazione in argomento.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

21 luglio 1970

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità che la Regione siciliana, fruendo di disposizioni legislative nazionali e regionali, avrebbe in animo di realizzare una grande centrale enologica per il collocamento al Nord dei vini prodotti in Sicilia, con ampio deposito di silos vinari e centrale di imbottigliamento.

In particolare, per conoscere se tale progettata realizzazione sia stata deliberata presso le sedi competenti nazionali ai fini dell'opportuna valutazione delle conseguenze che essa potrebbe portare, con specifico riferimento all'economia vitivinicola del piacentino e dei territori circostanti. (int. scr. - 2452)

RISPOSTA. — Il progetto al quale si riferisce la signoria vostra onorevole riguarda la costruzione, nel comune di Piacenza, di uno stabilimento enologico, destinato al deposito e all'imbottigliamento di vini prodotti in Sicilia, ed è stato al suo tempo presentato al Ministero dal Consorzio siciliano delle cantine sociali di Trapani, per essere inserito fra le iniziative da finanziare con il VI periodo di operatività della Sezione orientamento del FEOGA.

Dopo ampia e approfondita disamina di tutti gli elementi indispensabili per un giudizio in merito, la Commissione consultiva centrale, preso atto anche del parere tecnico ed economico dell'Ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia, si esprimeva favorevolmente per il finanziamento della iniziativa.

Dopo l'approvazione del Comitato dei direttori generali, il progetto, con il parere favorevole e l'impegno di partecipazione fi-

nanziaria dello Stato italiano, è stato trasmesso alla Comunità, ove attualmente si trova in attesa delle decisioni di competenza.

Tuttavia, l'istruttoria formale, in corso presso l'Ispettorato agrario compartimentale di Bologna, è attualmente sospesa per la mancata presentazione, da parte del Consorzio, della documentazione ripetutamente richiesta.

Nel merito, è opportuno precisare che la iniziativa stessa era intesa soprattutto a costituire un centro d'imbottigliamento, di raccolta e di deposito dei vini siciliani destinati all'esportazione, in un centro stradale particolarmente favorevole, qual è appunto Piacenza.

Si aggiunga a tale considerazione che, nell'attuale assetto produttivo e commerciale del settore viticolo, che ha recentemente trovato anche formale disciplina comunitaria, preoccupazioni di natura commerciale, all'interno di uno Stato membro, non possono costituire motivo preclusivo all'accoglimento, da parte dello Stato stesso e della Comunità europea, di iniziative che abbiano validità economica e tecnica ai fini della commercializzazione dei prodotti.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*
ANTONIOZZI

22 luglio 1970

VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — In relazione alla risposta data all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 3095, relativa alla possibilità di una tassazione basata sull'impiego di contatori elettronici da applicarsi sulle vetture in percorrenza nei centri urbani a forte densità di circolazione, si chiede di conoscere se e dove nel nostro Paese siano state effettuate sperimentazioni di tale tipo e quali ne siano stati i risultati. (int. scr. - 3715)

RISPOSTA. — Le sperimentazioni sul sistema di « tassazione della circolazione » mediante contatori elettronici, alle quali è fatto riferimento nella risposta alla precedente interrogazione n. 3095, sono attualmente in corso da parte del Ministero dei trasporti inglese. Per quanto risulta a questo Mini-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

31 LUGLIO 1970

stero, sperimentazioni analoghe non sono state intraprese nè in Italia nè in altri Paesi.

Data la particolarità del sistema nonchè l'elevato costo degli impianti, si reputa in ogni caso opportuno, prima di intraprendere eventuali esperimenti in proposito, attendere gli sviluppi degli studi inglesi, che saranno riferiti alla CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei trasporti) della quale anche il nostro Paese è membro.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

VIGLIANESI

15 luglio 1970

VERONESI, BOSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e doveroso dare, con urgenza, le disposizioni del caso perchè la Direzione generale del contenzioso del Ministero delle finanze desista dall'iniziativa recentemente presa di ritenere il diritto alla restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati esportati prescritto ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 3 gennaio 1947, n. 1, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione delle domande di restituzione non venga interposto dagli aventi diritto un nuovo atto interruttivo della prescrizione, sia perchè tale nuova impostazione costituisce un'innovazione sostanziale dell'interpretazione della legge rispetto alla prassi finora seguita dall'Amministrazione finanziaria nella liquidazione delle domande di restituzione della imposta sui filati, sia perchè il notevole ritardo con cui avviene il recupero di tali crediti è addebitabile solo all'Amministrazione e non certo agli operatori.

Quanto sopra in considerazione anche del fatto che, sovente, malgrado i ripetuti interventi esperiti dagli aventi diritto per un più sollecito espletamento dei rimborsi, le relative domande incontrano periodi di giacenza presso le Intendenze di finanza, prima di essere esaminate, di gran lunga superiori ai due anni. (int. scr. - 2642)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione interpretativa rappresentata dalla signoria vostra onorevole con la su riferita interrogazione è stata — com'è noto — legislativamente risolta con il provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, numero 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli.

Detto provvedimento, tradotto in legge 1° luglio 1970, n. 415, stabilisce infatti che i termini di presentazione delle domande che gli operatori economici debbono produrre entro due anni dalla data della bolletta di esportazione al fine di conseguire l'abbuono o la restituzione delle imposte di fabbricazione e dai dazi, sono da considerarsi termini di decadenza e non di prescrizione.

Conseguenza di ciò è la obiettiva necessità che l'esercizio del diritto sia fatto valere entro un termine perentorio, senza quindi alcun riguardo alle circostanze soggettive che abbiano potuto determinare l'inutile decorso del tempo.

Vale inoltre sottolineare che per espressa volontà legislativa la disposizione in esame è applicabile alle domande già presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, fermi restando, a tale effetto, le restituzioni e gli abbuoni già concessi.

Il Ministro delle finanze
PRETI

22 luglio 1970

ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga urgente modificare le istruzioni impartite nel maggio scorso in base alle quali anche le richieste di iniziative per il potenziamento e l'ammodernamento di impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, sulle cui spese di acquisto vengono richiesti i benefici creditizi previsti dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, debbono essere inviate, per il parere, alla Commissione consultiva presso il Ministero, come analogamente avviene per le richieste creditizie formulate ai sensi degli articoli 9 e 16 della stessa legge.

Tale disposizione, che modifica la normale prassi dell'espletamento tecnico-amministrativo delle domande di prestito di cui all'articolo 12, nei confronti delle cooperative od associazioni di agricoltori che attuano la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, crea notevoli rallentamenti alla rapida procedura sino ad oggi adottata per l'emissione del nulla osta che l'Ispettorato è tenuto a rilasciare.

L'interrogante rileva che la citata disposizione obbliga, fra l'altro, gli Ispettorati già tanto oberati, all'atto dell'accoglimento della domanda di prestito, a stendere una laboriosa relazione tecnico-amministrativa sulla cooperativa e ad inviarla quindi all'Ispettorato compartimentale che a sua volta la trasmette al Ministero che, in sede di Commissione consultiva, esprime poi il proprio parere, restituendola quindi all'Ispettorato, percorrendo a ritroso lo stesso *iter* burocratico.

Sorprende il fatto che tutte le richieste di macchinari da parte delle cooperative debbano essere inviate per il coordinamento al Ministero, comprese quelle relative ad acquisti la cui spesa preventiva è contenuta entro il limite di lire 20 milioni: ciò è in contrasto con il disposto dell'articolo 40 della legge n. 910 del 1966 che attribuisce agli Ispettorati provinciali la facoltà di concedere prestiti ai sensi dell'articolo 12 entro il suddetto limite.

Infine, si rileva che, nell'applicazione dell'articolo 12 della legge n. 910 del 1966 in favore delle società cooperative, si è constatato come la maggioranza dei richiedenti vi faccia ricorso per ottenere acquisti di macchine in sostituzione di altre deperite od obsolete e per valori sempre di gran lunga inferiori al limite di competenza di lire 20 milioni stabilito per gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

L'adozione del nuovo *iter* non potrà quindi, se mantenuto, che scoraggiare il ricorso alle forme di credito stabilite dal prefato articolo 12, complicando notevolmente un'agile procedura sino ad oggi dimostratasi efficiente. (int. scr. - 2218)

RISPOSTA. — È necessario, anzitutto, precisare che le disposizioni impartite con la

circolare n. 52 del 16 maggio 1969 non hanno sostanzialmente innovato le procedure per la concessione delle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano Verde n. 2), per l'acquisto di macchinari ed attrezzature, nè, tanto meno, hanno inteso limitare, in questo settore, la competenza degli uffici periferici.

Con tale circolare, infatti, il Ministero ha ritenuto di dare un migliore indirizzo e coordinamento alle attività degli Ispettorati agrari, avuto riguardo ai molteplici e delicati problemi che nella pratica insorgono, per effetto di iniziative non collegate e, spesso, interferenti e che, pertanto, pongono in termini inderogabili la necessità di assicurare una visione ed una valutazione d'assieme delle proposte che i singoli organismi associativi presentano alla Pubblica amministrazione.

Tuttavia, al fine di evitare l'insorgere di erronee applicazioni delle istruzioni ministeriali, con la circolare n. 5 del 9 gennaio 1970 sono stati chiariti i termini procedurali del problema, nel senso che debbono formare oggetto di esame, da parte dell'apposita Commissione per la predisposizione dei programmi di intervento nel settore di cui trattasi, le iniziative concernenti nuovi impianti da realizzare mediante la concessione dei prestiti agevolati di cui al citato articolo 12 del Piano Verde n. 2. E, invece, demandata ai competenti organi del Ministero — in sede di concessione del prescritto nulla osta — la valutazione circa l'opportunità di autorizzare l'acquisto di macchine ed attrezzature destinate a sostituire macchine fuori uso e non più rispondenti alle moderne tecniche di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti, o ad integrare ed ampliare preesistenti impianti.

Le ricordate disposizioni di cui all'anzidetta circolare n. 5 del 9 gennaio 1970 corrispondono, pertanto, a quanto viene auspicato dalla signoria vostra onorevole, confermando una più lineare e funzionale applicazione delle istruzioni ministeriali impartite con la circolare n. 52.

*Il Sottosegretario di Stato
per l'agricoltura e le foreste*

ANTONIOZZI

22 luglio 1970